

Rep.n. 158482

Progr.n. 17479

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Repubblica Italiana

L'anno 2003 (duemilatre)

il giorno 25 (venticinque)

del mese di giugno

alle ore 11,50 - undici e cinquanta.

In Milano, nel mio studio in piazza Sant'Erasmo n.7

Avanti a me dottor MASSIMO MEZZANOTTE, Notaio residente in
Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

è personalmente comparso il signor:

- MARUSI GUARESCHI VALERIO, nato a Parma il 14 febbraio 1972,
domiciliato per la carica presso la sede sociale, imprendito-
re.

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, fatta rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei
testimoni a questo atto, agendo nella sua qualità di Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione della società:

AVATAR S.p.A.

con sede in Sant'Ilario d'Enza (RE), via Marconi n. 10,

capitale sociale di Euro 155.000.000.000,00=

numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio E-
milia e Codice Fiscale: 09893890153,

richiede a me Notaio di dare atto dello svolgimento dell'As-
semblea straordinaria della predetta società, qui riunita per

questo giorno ed ora.

Aderendo alla richiesta io Notaio dà atto che l'Assemblea si svolge come segue.

Assume la presidenza, a' sensi di legge e di Statuto, il Comparente, nella predetta qualità, il quale constata la presenza:

- dell'intero capitale sociale portato in proprio dai soci, quali risultano dall'elenco separato che il Presidente mi esibisce, dichiarando che sarà conservato in originale negli atti sociali, trascritto nel Libro Verbali Assemblee in calce al presente verbale ed attestando che tutte le azioni sono state regolarmente e tempestivamente depositate a norma di legge;

- dei Consiglieri signori: Marusi Guareschi geom. Valerio, Marusi Guareschi rag. Tristano e Franceschi dott. ssa Cheti;

- dei Sindaci signori: Mandirola dott. Pietro, Presidente, Mandirola dott. Corrado e Ottobelli dott. Giuseppe sindaci effettivi.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente Assemblea, in forma totalitaria, anche in mancanza di formale convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- 1) Emissione di obbligazioni convertibili al portatore;
- 2) Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione del primo argomento posto all'ordi-

ne del giorno il Presidente dichiara preliminarmente all'Assemblea che il capitale sociale versato ed esistente a risultanza sia dell'ultimo bilancio di esercizio della società regolarmente approvato in data 30 aprile 2002 e riferito alla data del 31 dicembre 2001 che della situazione patrimoniale della società alla data del 31 marzo 2003 - situazione che, stesa su un mezzo foglio debitamente bollati, firmata dal Comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" - ammonta a Euro 155.000.000.000 (centocinquantacinquemiliardi) e che la società non ha mai emesso obbligazioni.

Il Presidente espone quindi all'Assemblea la necessità di emettere obbligazioni convertibili per partecipare al finanziamento della realizzazione di iniziative economiche di particolare rilevanza evitando così di ricorrere alla smobilizzazione di partecipazioni detenute.

Detta operazione avverrebbe mediante l'emissione di otto distinti prestiti obbligazionari il cui contenuto viene dal Presidente illustrato ai presenti.

Il Presidente dà quindi atto che i soci, come rappresentati, dichiarano di aver già preso visione dei regolamenti e di ben conoscerli, dispensando espressamente me Notaio dal leggerli.

Il dott. Mandirola Pietro, a nome del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole alle proposte formulate dal Presidente confermando che il capitale sociale versato ed esistente

te secondo il bilancio d'esercizio riferito alla data del 31 dicembre 2001 e la situazione patrimoniale della società alla data del 31 marzo 2003 come sopra allegata ammonta a Euro 155.000.000.000 (centocinquantacinquemiliardi).

Il Presidente chiede quindi all'Assemblea di voler deliberare su quanto proposto.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea, concordando con quanto esposto dal suo Presidente, dato atto che il capitale sociale versato ed esistente ammonta a Euro 155.000.000.000 (centocinquantacinquemiliardi), che la società non ha emesso alcun prestito obbligazionario ed udito il parere favorevole del Collegio Sindacale, a voti unanimi,

delibera

1) di approvare la situazione patrimoniale della società alla data del 31 marzo 2003 allegata sotto la lettera "A";

2) l'emissione di n. 14.000.000.000 (quattordicimiliardi) di obbligazioni convertibili al portatore del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, per un importo complessivo di Euro 14.000.000.000 (quattordicimiliardi), da collocarsi esclusivamente all'estero, con scadenza entro il 15 (quindici) marzo 2007 (duemilasette), al saggio di interesse del 5% (cinque per cento) annuo da liquidarsi al 15 (quindici) marzo di ogni anno o alla diversa data indicata sui titoli, convertibili su richiesta dei portatori da presentare prima del rimborso, in azioni ordinarie in ragione di una azione per ogni obbliga-

zione, da destinare al finanziamento di quattrocentoquarantasei nuove unità produttive previste dal Progetto Economico Nazionale per l'occupazione, che prevede complessivamente oltre diciannovemila nuove imprese italiane, il tutto come meglio precisato e in conformità al regolamento del prestito, che, scritto su un foglio bollato ai sensi di legge, si allega sotto la lettera "B" al presente verbale;

3) l'emissione di n. 5.000.000.000 (cinquemiliardi) di obbligazioni convertibili al portatore del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, per un importo complessivo di Euro 5.000.000.000 (cinquemiliardi), da collocarsi esclusivamente all'estero, con scadenza entro il 15 (quindici) marzo 2008 (duemilaotto), al saggio di interesse del 5% (cinque per cento) annuo da liquidarsi al 15 (quindici) marzo di ogni anno o alla diversa data indicata sui titoli, convertibili su richiesta dei portatori da presentare prima del rimborso, in azioni ordinarie in ragione di una azione per ogni obbligazione, da destinare al finanziamento del Progetto dell'Impresa Universale, che prevede gruppi di imprese operanti in diversi settori in 178 paesi, il tutto come meglio precisato e in conformità al regolamento del prestito, che, scritto su un foglio bollato ai sensi di legge, si allega sotto la lettera "C" al presente verbale;

4) l'emissione di n. 5.000.000.000 (cinquemiliardi) di obbligazioni convertibili al portatore del valore nominale di Euro

1 (uno) ciascuna, per un importo complessivo di Euro 5.000.000.000 (cinquemiliardi), da collocarsi esclusivamente all'estero, con scadenza entro il 15 (quindici) maggio 2010 (duemiladieci), al saggio di interesse del 5% (cinque per cento) annuo da liquidarsi al 15 (quindici) maggio di ogni anno o alla diversa data indicata sui titoli, convertibili su richiesta dei portatori da presentare prima del rimborso, in azioni ordinarie in ragione di una azione per ogni obbligazione, da destinare al finanziamento del Progetto Stellar, un nuovo sistema informativo via etere, il tutto come meglio precisato e in conformità al regolamento del prestito, che, scritto su un foglio bollato ai sensi di legge, si allega sotto la lettera "D" al presente verbale;

5) l'emissione di n. 5.000.000.000 (cinquemiliardi) di obbligazioni convertibili al portatore del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, per un importo complessivo di Euro 5.000.000.000 (cinquemiliardi), da collocarsi esclusivamente all'estero, con scadenza entro il 15 (quindici) luglio 2008 (duemilaotto), al saggio di interesse del 5% (cinque per cento) annuo da liquidarsi al 15 (quindici) luglio di ogni anno o alla diversa data indicata sui titoli, convertibili su richiesta dei portatori da presentare prima del rimborso, in azioni ordinarie in ragione di una azione per ogni obbligazione, da destinare al finanziamento del Progetto Eka, un sistema di sicurezza personale, il tutto come meglio precisato e

in conformità al regolamento del prestito, che, scritto su un foglio bollato ai sensi di legge, si allega sotto la lettera "E" al presente verbale;

6) l'emissione di n. 1.000.000.000 (unmiliardo) di obbligazioni convertibili al portatore del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, per un importo complessivo di Euro 1.000.000.000 (unmiliardo), da collocarsi esclusivamente all'estero, con scadenza entro il 15 (quindici) febbraio 2009 (duemilanove), al saggio di interesse del 5% (cinque per cento) annuo da liquidarsi al 15 (quindici) febbraio di ogni anno o alla diversa data indicata sui titoli, convertibili su richiesta dei portatori da presentare prima del rimborso, in azioni ordinarie in ragione di una azione per ogni obbligazione, da destinare al finanziamento di Air-X, un'auto volante a decollo verticale, il tutto come meglio precisato e in conformità al regolamento del prestito, che, scritto su un foglio bollato ai sensi di legge, si allega sotto la lettera "F" al presente verbale;

7) l'emissione di n. 3.000.000.000 (tremiliardi) di obbligazioni convertibili al portatore del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, per un importo complessivo di Euro 3.000.000.000 (tremiliardi), da collocarsi esclusivamente all'estero, con scadenza entro il 15 (quindici) giugno 2008 (duemilaotto), al saggio di interesse del 5% (cinque per cento) annuo da liquidarsi al 15 (quindici) giugno di ogni anno

o alla diversa data indicata sui titoli, convertibili su richiesta dei portatori da presentare prima del rimborso, in azioni ordinarie in ragione di una azione per ogni obbligazione, da destinare al finanziamento del Progetto Santi per la conversione dell'industria bellica, il tutto come meglio precisato e in conformità al regolamento del prestito, che, scritto su un foglio bollato ai sensi di legge, si allega sotto la lettera "G" al presente verbale;

8) l'emissione di n. 12.000.000.000 (dodicimiliardi) di obbligazioni convertibili al portatore del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, per un importo complessivo di Euro 12.000.000.000 (dodicimiliardi), da collocarsi esclusivamente all'estero, con scadenza entro il 15 (quindici) ottobre 2008 (duemilaotto), al saggio di interesse del 5% (cinque per cento) annuo da liquidarsi al 15 (quindici) ottobre di ogni anno o alla diversa data indicata sui titoli, convertibili su richiesta dei portatori da presentare prima del rimborso, in azioni ordinarie in ragione di una azione per ogni obbligazione, da destinare al finanziamento del Progetto Udaka che prevede la soluzione del problema dell'acqua su tutto il pianeta, il tutto come meglio precisato e in conformità al regolamento del prestito, che, scritto su un mezzo foglio bollato ai sensi di legge, si allega sotto la lettera "H" al presente verbale;

9) l'emissione di n. 50.000.000 (cinquantamila) di obbli-

gazioni convertibili al portatore del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, per un importo complessivo di Euro 50.000.000 (cinquantamiloni), da collocarsi in Italia, con scadenza entro il 15 (quindici) dicembre 2008 (duemilaotto), al saggio di interesse del 5% (cinque per cento) annuo da liquidarsi al 15 (quindici) dicembre di ogni anno o alla diversa data indicata sui titoli, convertibili su richiesta dei portatori da presentare prima del rimborso, in azioni ordinarie in ragione di una azione per ogni obbligazione, da destinare al finanziamento della costruzione della nuova sede della società e alla formazione della struttura organizzativa della società stessa, il tutto come meglio precisato e in conformità al regolamento del prestito, che, scritto su un mezzo foglio bollato ai sensi di legge, si allega sotto la lettera "I" al presente verbale;

10) di aumentare il capitale sociale da Euro 155.000.000.000 (centocinquantacinquemiliardi) a Euro 200.050.000.000 (duecentomiliardicinquantamiloni) e così per l'importo di Euro 45.050.000.000 (quarantacinquemiliardicinquantamiloni) mediante emissione di n. 45.050.000.000 (quarantacinquemiliardicinquantamiloni) azioni da nominali Euro 1 (uno) ciascuna, fino alla concorrenza dell'ammontare per il quale verrà esercitato il diritto di conversione.

Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvederanno all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazio-

nisti che avranno chiesto la conversione nel semestre precedente, depositando per l'iscrizione nel Registro delle Imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse;

11) di modificare conseguentemente l'art. 11 del vigente Statuto sociale che sarà del seguente letterale tenore:

"Art. 11. Capitale sottoscritto e versato (art. 2328 c.c.) - [I]. L'ammontare del capitale è di EURO 155.000.000.000 (centocinquantacinquemiliardi), ripartito in numero 155.000.000.000 (centocinquantacinquemiliardi) di azioni del valore nominale di un EURO ciascuna. [II]. L'assemblea straordinaria del 25 giugno 2003 ha deliberato i seguenti aumenti di capitale:

- per un massimo di euro 14.000.000.000 (quattordicimiliardi) mediante emissione di un massimo di n. 14.000.000.000 (quattordicimiliardi) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) cadauna, riservate esclusivamente all'esercizio del diritto di conversione di n. 14.000.000.000 (quattordicimiliardi) di obbligazioni con scadenza entro il 15 marzo 2007, nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento;

- per un massimo di euro 5.000.000.000 (cinquemiliardi) mediante emissione di un massimo di n. 5.000.000.000 (cinquemiliardi) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) cadauna, riservate esclusivamente all'esercizio del di-

ritto di conversione di n. 5.000.000.000 (cinquemiliardi) di obbligazioni con scadenza entro il 15 marzo 2008, nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento;

- per un massimo di euro 5.000.000.000 (cinquemiliardi) mediante emissione di un massimo di n. 5.000.000.000 (cinquemiliardi) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) cadauna, riservate esclusivamente all'esercizio del diritto di conversione di n. 5.000.000.000 (cinquemiliardi) di obbligazioni con scadenza entro il 15 maggio 2010, nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento;

- per un massimo di euro 5.000.000.000 (cinquemiliardi) mediante emissione di un massimo di n. 5.000.000.000 (cinquemiliardi) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) cadauna, riservate esclusivamente all'esercizio del diritto di conversione di n. 5.000.000.000 (cinquemiliardi) di obbligazioni con scadenza entro il 15 luglio 2008, nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento;

- per un massimo di euro 1.000.000.000 (unmiliardo) mediante emissione di un massimo di n. 1.000.000.000 (unmiliardo) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) cadauna, riservate esclusivamente all'esercizio del diritto di conversione di n. 1.000.000.000 (unmiliardo) di obbligazioni con scadenza entro il 15 febbraio 2009, nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento;

- per un massimo di euro 3.000.000.000 (tremiliardi) mediante

emissione di un massimo di n. 3.000.000.000 (tremiliardi) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) cadauna, riservate esclusivamente all'esercizio del diritto di conversione di n. 3.000.000.000 (tremiliardi) di obbligazioni con scadenza entro il 15 giugno 2008, nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento;

- per un massimo di euro 12.000.000.000 (dodicimiliardi) mediante emissione di un massimo di n. 12.000.000.000 (dodicimiliardi) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) cadauna, riservate esclusivamente all'esercizio del diritto di conversione di n. 12.000.000.000 (dodicimiliardi) di obbligazioni con scadenza entro il 15 ottobre 2008, nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento;

- per un massimo di euro 50.000.000 (cinquantamiloni) mediante emissione di un massimo di n. 50.000.000 (cinquantamiloni) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) cadauna, riservate esclusivamente all'esercizio del diritto di conversione di n. 50.000.000 (cinquantamiloni) di obbligazioni con scadenza entro il 15 dicembre 2008, nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.".

A questo punto il Presidente dà atto che i soci "Holos Holding SA" con sede in Lussemburgo in persona del suo presidente ed amministratore delegato signor Marusi Guareschi Rodolfo, "Avagam Holding SA" con sede in Lussemburgo in persona del suo presidente ed amministratore delegato Franceschi Cheti

e "Evam Holding SA" con sede in Lussemburgo in persona del suo presidente ed amministratore delegato Franceschi Cheti, soci detenenti l'intero capitale sociale, dichiarano di rinunciare gratuitamente al diritto d'opzione loro spettante sugli aumenti di capitale a servizio dei prestiti obbligazionari sopra deliberati.

Proseguendo, l'Assemblea, all'unanimità,

delibera

12) di conferire al Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri per dare esecuzione alle deliberazioni sopra assunte, con facoltà, tra l'altro, di stabilire la data, le condizioni e le modalità per il collocamento delle obbligazioni, da eseguire per sottoscrizione privata, per il pagamento delle obbligazioni rimborsabili, l'epoca dell'eventuale loro rimborso anticipato, nonchè per l'esecuzione dell'aumento di capitale come sopra deliberato;

12) di delegare

ad apportare al presente verbale, tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di trascrizione presso il Registro delle Imprese, con dichiarazione di rato.

A' sensi dell'articolo 2436 Codice Civile, il Comparsente mi presenta il testo integrale aggiornato dello Statuto sociale, comprensivo della modifica deliberata dall'Assemblea straordinaria in data odierna, Statuto che, steso su trenta mezzi

fogli di carta debitamente bollata, firmato dal Comparsente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera per farne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea alle ore 12,40 - dodici e quaranta.

Del che ho redatto

il presente verbale che ho pubblicato mediante lettura da me datane al Comparsente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio, omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa fattami dal Comparsente.

Consta

il presente atto di quattro fogli scritti a macchina da persona di mia fiducia e a mano da me Notaio per tredici facciate intere e quindici righe.

F.to Valerio Marusi Guareschi

F.to Dottor Massimo Mezzanotte Notaio

AVATAR S.p.A.Sede in VIA MARCONI N. 10 - 42049 SANT'ILARIO D'ENZA (RE)
capitale sociale euro 155.000.000.000 i.v.**Situazione patrimoniale al 31/03/2003**

Gli importi presenti sono espressi in Euro.

| STATO PATRIMONIALE ATTIVO | | 31/12/2002 |
|---|----------------------|------------------------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| <i>I. Immateriali</i> | | |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | | 6.471 |
| | | <u>6.471</u> |
| <i>II. Materiali</i> | | |
| <i>III. Finanziarie</i> | | |
| 1) Partecipazioni in: | | |
| a) imprese controllate | 155.000.000.000 | |
| b) imprese collegate | 1.136 | |
| d) altre imprese | <u>9.181.932</u> | |
| | | 155.009.183.068 |
| 2) Crediti | | |
| d) verso altri | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | <u>8.149.677.287</u> | |
| | 8.149.677.287 | |
| | | <u>8.149.677.287</u> |
| | | 163.158.860.355 |
| Totale immobilizzazioni | | 163.158.866.826 |
| C) Attivo circolante | | |
| <i>I. Rimanenze</i> | | |
| <i>II. Crediti</i> | | |
| 1) Verso clienti | | |
| - entro 12 mesi | 420.156 | |
| - oltre 12 mesi | | |
| | | <u>420.156</u> |
| 5) Verso altri | | |
| - entro 12 mesi | 20.265 | |
| - oltre 12 mesi | <u>117.310</u> | |
| | | 37.575 |
| | | <u>457.731</u> |
| <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i> | | |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i> | | |
| 1) Depositi bancari e postali | | 2.160 |
| 3) Denaro e valori in cassa | | <u>4.224</u> |
| | | 6.384 |
| Totale attivo circolante | | 464.115 |
| D) Ratei e risconti | | |
| - vari | <u>96.998</u> | 96.998 |
| Totale attivo | | 163.159.427.940 |

STATO PATRIMONIALE PASSIVO**31/12/2002****A) Patrimonio netto**

| | | |
|--|--|-----------------|
| I. Capitale | | 155.000.000.000 |
| II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni | | |
| III. Riserva di rivalutazione | | |
| IV. Riserva legale | | 11.194 |
| V. Riserva per azioni proprie in portafoglio | | |
| VI. Riserve statutarie | | |
| VII. Altre riserve | | |
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo | | 2.838 |
| IX. Utile d'esercizio | | 559 |

Totale patrimonio netto 155.000.014.591**B) Fondi per rischi e oneri****C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato****D) Debiti**

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 4) Debiti verso altri finanziatori | | | |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | | 983.259 | |
| | | | 983.259 |
| 6) Debiti verso fornitori | | | |
| - entro 12 mesi | | 435.161 | |
| - oltre 12 mesi | | 9.116.000 | |
| | | | 9.551.161 |
| 09) Debiti verso collegate | | | |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | | 262.123 | |
| | | | 262.123 |
| 11) Debiti tributari | | | |
| - entro 12 mesi | | 2.952 | |
| - oltre 12 mesi | | 1.754 | |
| | | | 4.706 |
| 13) Altri debiti | | | |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | | 8.148.612.100 | |
| | | | 8.148.612.100 |

Totale debiti 8.159.413.349**E) Ratei e risconti****Totale passivo 163.159.427.940**

Presidente del Consiglio di amministrazione
VALERIO MARUSI GUARESCHI

Allegato «B» alla delibera della Assemblea straordinaria di Avatar S.p.A. del 25 giugno 2003 al rep. 158482/17479

Regolamento del prestito obbligazionario

di euro quattordici miliardi con scadenza entro il 15 marzo 2007

Art. 1 – Avatar S.p.A. potrà emettere fino ad un massimo di quattordici miliardi di obbligazioni del valore nominale di un euro ciascuna per un importo complessivo di quattordici miliardi di euro, da collocarsi esclusivamente all'estero.

Art. 2 – I titoli saranno emessi al portatore ed a richiesta potranno essere convertiti in titoli nominativi e viceversa a spese del richiedente.

Art. 3 – Le obbligazioni saranno emesse al valore nominale ed avranno scadenza, salvo diversa data indicata sui titoli, al quindici marzo duemilasette.

Art. 4 – È richiesta una sottoscrizione unitaria minima non inferiore ad euro duecentocinquantamila.

Art. 5 – Le obbligazioni frutteranno l'interesse del cinque per cento annuo pagabile in via posticipata il quindici marzo di ogni anno o alla diversa data indicata sui titoli, al netto da imposte e tasse presenti e future a meno che per legge non siano tassativamente a carico dell'obbligazionista.

Art. 6 – Salvo rimborso anticipato, alla scadenza prevista le obbligazioni non convertite in azioni saranno rimborsate alla pari in un'unica soluzione, dietro consegna dei titoli.

Art. 7 – In ogni tempo prima del rimborso, l'obbligazionista avrà facoltà di chiedere la conversione anche parziale delle obbligazioni da lui possedute in azioni ordinarie della Società, in ragione di una obbligazione per ogni azione ordinaria.

Art. 8 – L'organo amministrativo di Avatar S.p.A. avrà facoltà di disporre il rimborso anche parziale del prestito prima della scadenza con preavviso di almeno tre mesi da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni.

Art. 9 – Qualora, prima del termine ultimo fissato per la conversione di tutte le obbligazioni, la Società intendesse procedere ad aumenti di capitale, sia gratuiti sia a pagamento, con o senza sovrapprezzo, l'organo di amministrazione darà pubblico avviso della proposta di aumento che presenterà mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno novanta giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 10 – Il pagamento degli interessi verrà effettuato dietro consegna delle cedole scadute presso la sede della Società emittente ed eventualmente presso gli istituti di credito che saranno indicati nell'avviso di pagamento.

Art. 11 – In caso di eventuale ritardato pagamento sono dovuti interessi al saggio delle obbligazioni.

Art. 12 – A far tempo dalla data delle rispettive scadenze, i diritti dei portatori delle obbligazioni si prescrivono dopo dieci anni per il capitale e dopo cinque anni per gli interessi.

Art. 13 – Per tutto quanto non espressamente contemplato o derogato dal presente Regolamento si applicano le disposizione di legge.

Allegato «C» alla delibera della Assemblea straordinaria di Avatar S.p.A. del 25 giugno 2003 al rep. 158482/17479

Regolamento del prestito obbligazionario

di euro cinque miliardi con scadenza entro il 15 marzo 2008

Art. 1 – Avatar S.p.A. potrà emettere fino ad un massimo di cinque miliardi di obbligazioni del valore nominale di un euro ciascuna per un importo complessivo di cinque miliardi di euro, da collocarsi esclusivamente all'estero.

Art. 2 – I titoli saranno emessi al portatore ed a richiesta potranno essere convertiti in titoli nominativi e viceversa a spese del richiedente.

Art. 3 – Le obbligazioni saranno emesse al valore nominale ed avranno scadenza, salvo diversa data indicata sui titoli, al quindici marzo duemilaotto.

Art. 4 – È richiesta una sottoscrizione unitaria minima non inferiore ad euro duecentocinquantamila.

Art. 5 – Le obbligazioni frutteranno l'interesse del cinque per cento annuo pagabile in via posticipata il quindici marzo di ogni anno o alla diversa data indicata sui titoli, al netto da imposte e tasse presenti e future a meno che per legge non siano tassativamente a carico dell'obbligazionista.

Art. 6 – Salvo rimborso anticipato, alla scadenza prevista le obbligazioni non convertite in azioni saranno rimborsate alla pari in un'unica soluzione, dietro consegna dei titoli.

Art. 7 – In ogni tempo prima del rimborso, l'obbligazionista avrà facoltà di chiedere la conversione anche parziale delle obbligazioni da lui possedute in azioni ordinarie della Società, in ragione di una obbligazione per ogni azione ordinaria.

Art. 8 – L'organo amministrativo di Avatar S.p.A. avrà facoltà di disporre il rimborso anche parziale del prestito prima della scadenza con preavviso di almeno tre mesi da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni.

Art. 9 – Qualora, prima del termine ultimo fissato per la conversione di tutte le obbligazioni, la Società intendesse procedere ad aumenti di capitale, sia gratuiti sia a pagamento, con o senza sovrapprezzo, l'organo di amministrazione darà pubblico avviso della proposta di aumento che presenterà mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno novanta giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 10 – Il pagamento degli interessi verrà effettuato dietro consegna delle cedole scadute presso la sede della Società emittente ed eventualmente presso gli istituti di credito che saranno indicati nell'avviso di pagamento.

Art. 11 – In caso di eventuale ritardato pagamento sono dovuti interessi al saggio delle obbligazioni.

Art. 12 – A far tempo dalla data delle rispettive scadenze, i diritti dei portatori delle obbligazioni si prescrivono dopo dieci anni per il capitale e dopo cinque anni per gli interessi.

Art. 13 – Per tutto quanto non espressamente contemplato o derogato dal presente Regolamento si applicano le disposizione di legge.

Allegato «D» alla delibera della Assemblea straordinaria di Avatar S.p.A. del 25 giugno 2003 al rep. 158482/17479

Regolamento del prestito obbligazionario

di euro cinque miliardi con scadenza entro il 15 maggio 2010

Art. 1 – Avatar S.p.A. potrà emettere fino ad un massimo di cinque miliardi di obbligazioni del valore nominale di un euro ciascuna per un importo complessivo di cinque miliardi di euro, da collocarsi esclusivamente all'estero.

Art. 2 – I titoli saranno emessi al portatore ed a richiesta potranno essere convertiti in titoli nominativi e viceversa a spese del richiedente.

Art. 3 – Le obbligazioni saranno emesse al valore nominale ed avranno scadenza, salvo diversa data indicata sui titoli, al quindici maggio duemiladieci.

Art. 4 – È richiesta una sottoscrizione unitaria minima non inferiore ad euro duecentocinquantamila.

Art. 5 – Le obbligazioni frutteranno l'interesse del cinque per cento annuo pagabile in via posticipata il quindici maggio di ogni anno o alla diversa data indicata sui titoli, al netto da imposte e tasse presenti e future a meno che per legge non siano tassativamente a carico dell'obbligazionista.

Art. 6 – Salvo rimborso anticipato, alla scadenza prevista le obbligazioni non convertite in azioni saranno rimborsate alla pari in un'unica soluzione, dietro consegna dei titoli.

Art. 7 – In ogni tempo prima del rimborso, l'obbligazionista avrà facoltà di chiedere la conversione anche parziale delle obbligazioni da lui possedute in azioni ordinarie della Società, in ragione di una obbligazione per ogni azione ordinaria.

Art. 8 – L'organo amministrativo di Avatar S.p.A. avrà facoltà di disporre il rimborso anche parziale del prestito prima della scadenza con preavviso di almeno tre mesi da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni.

Art. 9 – Qualora, prima del termine ultimo fissato per la conversione di tutte le obbligazioni, la Società intendesse procedere ad aumenti di capitale, sia gratuiti sia a pagamento, con o senza sovrapprezzo, l'organo di amministrazione darà pubblico avviso della proposta di aumento che presenterà mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno novanta giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 10 – Il pagamento degli interessi verrà effettuato dietro consegna delle cedole scadute presso la sede della Società emittente ed eventualmente presso gli istituti di credito che saranno indicati nell'avviso di pagamento.

Art. 11 – In caso di eventuale ritardato pagamento sono dovuti interessi al saggio delle obbligazioni.

Art. 12 – A far tempo dalla data delle rispettive scadenze, i diritti dei portatori delle obbligazioni si prescrivono dopo dieci anni per il capitale e dopo cinque anni per gli interessi.

Art. 13 – Per tutto quanto non espressamente contemplato o derogato dal presente Regolamento si applicano le disposizione di legge.

Allegato «E» alla delibera della Assemblea straordinaria di Avatar S.p.A. del 25 giugno 2003 al rep. 158482/17479

Regolamento del prestito obbligazionario

di euro cinque miliardi con scadenza entro il 15 luglio 2008

Art. 1 – Avatar S.p.A. potrà emettere fino ad un massimo di cinque miliardi di obbligazioni del valore nominale di un euro ciascuna per un importo complessivo di cinque miliardi di euro, da collocarsi esclusivamente all'estero.

Art. 2 – I titoli saranno emessi al portatore ed a richiesta potranno essere convertiti in titoli nominativi e viceversa a spese del richiedente.

Art. 3 – Le obbligazioni saranno emesse al valore nominale ed avranno scadenza, salvo diversa data indicata sui titoli, al quindici luglio duemilaotto.

Art. 4 – È richiesta una sottoscrizione unitaria minima non inferiore ad euro duecentocinquantamila.

Art. 5 – Le obbligazioni frutteranno l'interesse del cinque per cento annuo pagabile in via posticipata il quindici luglio di ogni anno o alla diversa data indicata sui titoli, al netto da imposte e tasse presenti e future a meno che per legge non siano tassativamente a carico dell'obbligazionista.

Art. 6 – Salvo rimborso anticipato, alla scadenza prevista le obbligazioni non convertite in azioni saranno rimborsate alla pari in un'unica soluzione, dietro consegna dei titoli.

Art. 7 – In ogni tempo prima del rimborso, l'obbligazionista avrà facoltà di chiedere la conversione anche parziale delle obbligazioni da lui possedute in azioni ordinarie della Società, in ragione di una obbligazione per ogni azione ordinaria.

Art. 8 – L'organo amministrativo di Avatar S.p.A. avrà facoltà di disporre il rimborso anche parziale del prestito prima della scadenza con preavviso di almeno tre mesi da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni.

Art. 9 – Qualora, prima del termine ultimo fissato per la conversione di tutte le obbligazioni, la Società intendesse procedere ad aumenti di capitale, sia gratuiti sia a pagamento, con o senza sovrapprezzo, l'organo di amministrazione darà pubblico avviso della proposta di aumento che presenterà mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno novanta giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 10 – Il pagamento degli interessi verrà effettuato dietro consegna delle cedole scadute presso la sede della Società emittente ed eventualmente presso gli istituti di credito che saranno indicati nell'avviso di pagamento.

Art. 11 – In caso di eventuale ritardato pagamento sono dovuti interessi al saggio delle obbligazioni.

Art. 12 – A far tempo dalla data delle rispettive scadenze, i diritti dei portatori delle obbligazioni si prescrivono dopo dieci anni per il capitale e dopo cinque anni per gli interessi.

Art. 13 – Per tutto quanto non espressamente contemplato o derogato dal presente Regolamento si applicano le disposizione di legge.

Allegato «F» alla delibera della Assemblea straordinaria di Avatar S.p.A. del 25 giugno 2003 al rep. 158482/17479

Regolamento del prestito obbligazionario

di euro un miliardo con scadenza entro il 15 febbraio 2009

Art. 1 – Avatar S.p.A. potrà emettere fino ad un massimo di un miliardo di obbligazioni del valore nominale di un euro ciascuna per un importo complessivo di un miliardo di euro, da collocarsi esclusivamente all'estero.

Art. 2 – I titoli saranno emessi al portatore ed a richiesta potranno essere convertiti in titoli nominativi e viceversa a spese del richiedente.

Art. 3 – Le obbligazioni saranno emesse al valore nominale ed avranno scadenza, salvo diversa data indicata sui titoli, al quindici febbraio duemilanove.

Art. 4 – È richiesta una sottoscrizione unitaria minima non inferiore ad euro duecentocinquantamila.

Art. 5 – Le obbligazioni frutteranno l'interesse del cinque per cento annuo pagabile in via posticipata il quindici febbraio di ogni anno o alla diversa data indicata sui titoli, al netto da imposte e tasse presenti e future a meno che per legge non siano tassativamente a carico dell'obbligazionista.

Art. 6 – Salvo rimborso anticipato, alla scadenza prevista le obbligazioni non convertite in azioni saranno rimborsate alla pari in un'unica soluzione, dietro consegna dei titoli.

Art. 7 – In ogni tempo prima del rimborso, l'obbligazionista avrà facoltà di chiedere la conversione anche parziale delle obbligazioni da lui possedute in azioni ordinarie della Società, in ragione di una obbligazione per ogni azione ordinaria.

Art. 8 – L'organo amministrativo di Avatar S.p.A. avrà facoltà di disporre il rimborso anche parziale del prestito prima della scadenza con preavviso di almeno tre mesi da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni.

Art. 9 – Qualora, prima del termine ultimo fissato per la conversione di tutte le obbligazioni, la Società intendesse procedere ad aumenti di capitale, sia gratuiti sia a pagamento, con o senza sovrapprezzo, l'organo di amministrazione darà pubblico avviso della proposta di aumento che presenterà mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno novanta giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 10 – Il pagamento degli interessi verrà effettuato dietro consegna delle cedole scadute presso la sede della Società emittente ed eventualmente presso gli istituti di credito che saranno indicati nell'avviso di pagamento.

Art. 11 – In caso di eventuale ritardato pagamento sono dovuti interessi al saggio delle obbligazioni.

Art. 12 – A far tempo dalla data delle rispettive scadenze, i diritti dei portatori delle obbligazioni si prescrivono dopo dieci anni per il capitale e dopo cinque anni per gli interessi.

Art. 13 – Per tutto quanto non espressamente contemplato o derogato dal presente Regolamento si applicano le disposizione di legge.

Allegato «G» alla delibera della Assemblea straordinaria di Avatar S.p.A. del 25 giugno 2003 al rep. 158482/17479

Regolamento del prestito obbligazionario

di euro tre miliardi con scadenza entro il 15 giugno 2008

Art. 1 – Avatar S.p.A. potrà emettere fino ad un massimo di tre miliardi di obbligazioni del valore nominale di un euro ciascuna per un importo complessivo di tre miliardi di euro, da collocarsi esclusivamente all'estero.

Art. 2 – I titoli saranno emessi al portatore ed a richiesta potranno essere convertiti in titoli nominativi e viceversa a spese del richiedente.

Art. 3 – Le obbligazioni saranno emesse al valore nominale ed avranno scadenza, salvo diversa data indicata sui titoli, al quindici giugno duemilaotto.

Art. 4 – È richiesta una sottoscrizione unitaria minima non inferiore ad euro duecentocinquantamila.

Art. 5 – Le obbligazioni frutteranno l'interesse del cinque per cento annuo pagabile in via posticipata il quindici giugno di ogni anno o alla diversa data indicata sui titoli, al netto da imposte e tasse presenti e future a meno che per legge non siano tassativamente a carico dell'obbligazionista.

Art. 6 – Salvo rimborso anticipato, alla scadenza prevista le obbligazioni non convertite in azioni saranno rimborsate alla pari in un'unica soluzione, dietro consegna dei titoli.

Art. 7 – In ogni tempo prima del rimborso, l'obbligazionista avrà facoltà di chiedere la conversione anche parziale delle obbligazioni da lui possedute in azioni ordinarie della Società, in ragione di una obbligazione per ogni azione ordinaria.

Art. 8 – L'organo amministrativo di Avatar S.p.A. avrà facoltà di disporre il rimborso anche parziale del prestito prima della scadenza con preavviso di almeno tre mesi da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni.

Art. 9 – Qualora, prima del termine ultimo fissato per la conversione di tutte le obbligazioni, la Società intendesse procedere ad aumenti di capitale, sia gratuiti sia a pagamento, con o senza sovrapprezzo, l'organo di amministrazione darà pubblico avviso della proposta di aumento che presenterà mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno novanta giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 10 – Il pagamento degli interessi verrà effettuato dietro consegna delle cedole scadute presso la sede della Società emittente ed eventualmente presso gli istituti di credito che saranno indicati nell'avviso di pagamento.

Art. 11 – In caso di eventuale ritardato pagamento sono dovuti interessi al saggio delle obbligazioni.

Art. 12 – A far tempo dalla data delle rispettive scadenze, i diritti dei portatori delle obbligazioni si prescrivono dopo dieci anni per il capitale e dopo cinque anni per gli interessi.

Art. 13 – Per tutto quanto non espressamente contemplato o derogato dal presente Regolamento si applicano le disposizione di legge.

Allegato «H» alla delibera della Assemblea straordinaria di Avatar S.p.A. del 25 giugno 2003 al rep. 158482/17479

Regolamento del prestito obbligazionario

di euro dodici miliardi con scadenza entro il 15 ottobre 2008

Art. 1 – Avatar S.p.A. potrà emettere fino ad un massimo di dodici miliardi di obbligazioni del valore nominale di un euro ciascuna per un importo complessivo di dodici miliardi di euro, da collocarsi esclusivamente all'estero.

Art. 2 – I titoli saranno emessi al portatore ed a richiesta potranno essere convertiti in titoli nominativi e viceversa a spese del richiedente.

Art. 3 – Le obbligazioni saranno emesse al valore nominale ed avranno scadenza, salvo diversa data indicata sui titoli, al quindici ottobre duemilaotto.

Art. 4 – È richiesta una sottoscrizione unitaria minima non inferiore ad euro duecentocinquantamila.

Art. 5 – Le obbligazioni frutteranno l'interesse del cinque per cento annuo pagabile in via posticipata il quindici ottobre di ogni anno o alla diversa data indicata sui titoli, al netto da imposte e tasse presenti e future a meno che per legge non siano tassativamente a carico dell'obbligazionista.

Art. 6 – Salvo rimborso anticipato, alla scadenza prevista le obbligazioni non convertite in azioni saranno rimborsate alla pari in un'unica soluzione, dietro consegna dei titoli.

Art. 7 – In ogni tempo prima del rimborso, l'obbligazionista avrà facoltà di chiedere la conversione anche parziale delle obbligazioni da lui possedute in azioni ordinarie della Società, in ragione di una obbligazione per ogni azione ordinaria.

Art. 8 – L'organo amministrativo di Avatar S.p.A. avrà facoltà di disporre il rimborso anche parziale del prestito prima della scadenza con preavviso di almeno tre mesi da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni.

Art. 9 – Qualora, prima del termine ultimo fissato per la conversione di tutte le obbligazioni, la Società intendesse procedere ad aumenti di capitale, sia gratuiti sia a pagamento, con o senza sovrapprezzo, l'organo di amministrazione darà pubblico avviso della proposta di aumento che presenterà mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno novanta giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 10 – Il pagamento degli interessi verrà effettuato dietro consegna delle cedole scadute presso la sede della Società emittente ed eventualmente presso gli istituti di credito che saranno indicati nell'avviso di pagamento.

Art. 11 – In caso di eventuale ritardato pagamento sono dovuti interessi al saggio delle obbligazioni.

Art. 12 – A far tempo dalla data delle rispettive scadenze, i diritti dei portatori delle obbligazioni si prescrivono dopo dieci anni per il capitale e dopo cinque anni per gli interessi.

Art. 13 – Per tutto quanto non espressamente contemplato o derogato dal presente Regolamento si applicano le disposizione di legge.

Allegato «I» alla delibera della Assemblea straordinaria di Avatar S.p.A. del 25 giugno 2003 al rep. 158482/17479

Regolamento del prestito obbligazionario

di euro cinquanta milioni con scadenza entro il 15 dicembre 2008

Art. 1 – Avatar S.p.A. potrà emettere fino ad un massimo di cinquanta milioni di obbligazioni del valore nominale di un euro ciascuna per un importo complessivo di cinquanta milioni di euro, da collocarsi in Italia.

Art. 2 – I titoli saranno emessi al portatore ed a richiesta potranno essere convertiti in titoli nominativi e viceversa a spese del richiedente.

Art. 3 – Le obbligazioni saranno emesse al valore nominale ed avranno scadenza, salvo diversa data indicata sui titoli, al quindici dicembre duemilaotto.

Art. 4 – È richiesta una sottoscrizione unitaria minima non inferiore ad euro duecentocinquantamila.

Art. 5 – Le obbligazioni frutteranno l'interesse del cinque per cento annuo pagabile in via posticipata il quindici ottobre di ogni anno o alla diversa data indicata sui titoli, al netto da imposte e tasse presenti e future a meno che per legge non siano tassativamente a carico dell'obbligazionista.

Art. 6 – Salvo rimborso anticipato, alla scadenza prevista le obbligazioni non convertite in azioni saranno rimborsate alla pari in un'unica soluzione, dietro consegna dei titoli.

Art. 7 – In ogni tempo prima del rimborso, l'obbligazionista avrà facoltà di chiedere la conversione anche parziale delle obbligazioni da lui possedute in azioni ordinarie della Società, in ragione di una obbligazione per ogni azione ordinaria.

Art. 8 – L'organo amministrativo di Avatar S.p.A. avrà facoltà di disporre il rimborso anche parziale del prestito prima della scadenza con preavviso di almeno tre mesi da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni.

Art. 9 – Qualora, prima del termine ultimo fissato per la conversione di tutte le obbligazioni, la Società intendesse procedere ad aumenti di capitale, sia gratuiti sia a pagamento, con o senza sovrapprezzo, l'organo di amministrazione darà pubblico avviso della proposta di aumento che presenterà mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno novanta giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 10 – Il pagamento degli interessi verrà effettuato dietro consegna delle cedole scadute presso la sede della Società emittente ed eventualmente presso gli istituti di credito che saranno indicati nell'avviso di pagamento.

Art. 11 – In caso di eventuale ritardato pagamento sono dovuti interessi al saggio delle obbligazioni.

Art. 12 – A far tempo dalla data delle rispettive scadenze, i diritti dei portatori delle obbligazioni si prescrivono dopo dieci anni per il capitale e dopo cinque anni per gli interessi.

Art. 13 – Per tutto quanto non espressamente contemplato o derogato dal presente Regolamento si applicano le disposizione di legge.

Allegato «L» alla delibera della Assemblea straordinaria di Avatar S.p.A. del 25 giugno 2003 al rep. 158482/17479

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI "AVATAR S.p.A."

Titolo I

DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA

Art. 1. Denominazione. (art. 2326 c.c.) – [1]. È costituita una società per azioni con la denominazione «AVATAR S.p.A.».

Art. 2. – Nozione. (art. 2325 c.c.) – [1]. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. [II]. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

Art. 3. Unico Azionista. (art. 2362 c.c.) – [I]. In caso d'insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente.

Art. 4. Sede. (art. 2328 c.c.) – [I]. La sede della società è a Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia, Italia), in Via Marconi n. 10, e potranno essere istituite sedi secondarie sotto qualsiasi denominazione anche altrove.

Art. 5. Oggetto sociale. (art. 2328 c.c.) – [I]. La società ha ad oggetto in modo esclusivo l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazioni in cambi, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge

[II]. Per l'esercizio effettivo di tali attività, secondo le specificazioni di contenuto dettate dalle leggi e regolamenti di settore e dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, dovrà essere iscritta nell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui all'art. 106 D.Lgs. 385/93.

Art. 6. Durata. (art. 2328 c.c.) – La durata della società è fissata fino all'anno duemilacento e potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata anche prima della scadenza con deliberazione dell'assemblea.

Titolo II

SOCI

Art. 7. Acquisto della società da fondatori, soci e amministratori. (Art. 2343-bis c.c.) – [I].

L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria. [II]. L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato. [III]. La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni dall'autorizzazione, il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato dal presidente del tribunale, deve essere depositato a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese; del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. [IV]. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della società né a quelli che avvengono in borsa o sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa.

Art. 8. Mancato pagamento delle quote. (Art. 2344 c.c.) – [I]. Se il socio non esegue il pagamento delle quote dovute, gli amministratori, decorsi quindici giorni dalla

pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, possono far vendere le azioni a suo rischio e per suo conto, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito. [II]. Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. [III]. Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunciata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale. [IV]. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Art. 9. Prestazioni accessorie. (Art. 2345 c.c.) – [I]. Con il consenso della maggioranza dei soci che detengono azioni nominative non quotate, l'assemblea può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni. [II]. Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori. [III]. Gli obblighi previsti in questo articolo possono essere modificati con il consenso della maggioranza indicata al primo comma.

Art. 10. Prestiti e finanziamenti dei soci. [I]. I soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, che detengano una partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, o dall'atto costitutivo o da altri atti pubblici, possono concedere alla società prestiti e finanziamenti, rimborsabili e non rimborsabili, fruttiferi ed infruttiferi, anche da destinare a futuro aumento del capitale sia mediante versamenti diretti sia mediante delegazione di pagamento, espressione ed accollo liberatori per la società. È libera la raccolta dei fondi effettuata all'interno delle società del gruppo.

Titolo III

CAPITALE ED AZIONI

Art. 11. Capitale sottoscritto e versato. (art. 2328 c.c.) – [I]. L'ammontare del capitale è di EURO 155.000.000.000 (centocinquanta cinquemiliardi), ripartito in numero 155.000.000.000 di azioni del valore nominale di un EURO ciascuna. [II]. L'Assemblea straordinaria del 12 ottobre 2002 ha deliberato i seguenti ulteriori aumenti di capitale:

- per un massimo di euro quattordici miliardi mediante emissione di un massimo di quattordici miliardi di azioni ordinarie del valore nominale di un euro cadauna, riservate esclusivamente all'esercizio del diritto di conversione di quattordici miliardi di obbligazioni con scadenza entro il quindici marzo duemilasette, nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento;

- per un massimo di euro cinque miliardi mediante emissione di un massimo di cinque miliardi di azioni ordinarie del valore nominale di un euro cadauna, riservate esclusivamente all'esercizio del diritto di conversione di cinque miliardi di obbligazioni con scadenza entro il quindici marzo duemilaotto, nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento;

- per un massimo di euro cinque miliardi mediante emissione di un massimo di cinque miliardi di azioni ordinarie del valore nominale di un euro cadauna, riservate esclusivamente all'esercizio del diritto di conversione di cinque miliardi di obbligazioni con scadenza entro il quindici maggio duemiladieci, nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento;

- per un massimo di euro cinque miliardi mediante emissione di un massimo di cinque miliardi di azioni ordinarie del valore nominale di un euro cadauna, riservate esclusivamente all'esercizio del diritto di conversione di cinque miliardi di obbligazioni

con scadenza entro il quindici luglio duemilaotto, nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento;

- per un massimo di euro un miliardo mediante emissione di un massimo di un miliardo di azioni ordinarie del valore nominale di un euro cadauna, riservate esclusivamente all'esercizio del diritto di conversione delle un miliardo di obbligazioni con scadenza entro il quindici febbraio duemilanove, nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento;

- per un massimo di euro tre miliardi mediante emissione di un massimo di tre miliardi di azioni ordinarie del valore nominale di un euro cadauna, riservate esclusivamente all'esercizio del diritto di conversione dei tre miliardi di obbligazioni con scadenza entro il quindici giugno duemilaotto, nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento;

- per un massimo di euro dodici miliardi mediante emissione di un massimo di dodici miliardi di azioni ordinarie del valore nominale di un euro cadauna, riservate esclusivamente all'esercizio del diritto di conversione dei dodici miliardi di obbligazioni con scadenza entro il quindici ottobre duemilaotto, nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento;

- per un massimo di euro cinquanta milioni mediante emissione di un massimo di cinquanta milioni di azioni ordinarie del valore nominale di un euro cadauna, riservate esclusivamente all'esercizio del diritto di conversione dei cinquanta milioni di obbligazioni con scadenza entro il quindici dicembre duemilaotto, nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento;

Art. 12. Emissione delle azioni. (Art. 2346 c.c.) – [I]. Le azioni non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale. [II]. Possono essere emessi certificati azionari comprendenti più azioni.

Art. 13. Indivisibilità delle azioni. (Art. 2347 c.c.) - [I]. Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. [II]. Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. [III]. I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.

Art. 14. Categorie di azioni. (Art. 2348 c.c.) – [I]. Le azioni sono tutte di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. [II]. Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi, come previsto dagli articoli seguenti.

Art. 15. Azioni a favore dei prestatori di lavoro. (Art. 2349 c.c.) – [I]. In caso di assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società, possono essere emesse, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. [II]. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

Art. 16. Diritto agli utili e alla quota di liquidazione. (Art. 2350 c.c.) – [I]. Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni a norma degli articoli precedenti.

Art. 17. Diritto di voto. (Art. 2351 c.c.) – [I]. Ogni azione attribuisce il diritto di voto. [II]. Le azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società hanno diritto di voto soltanto nelle deliberazioni dell'assemblea straordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare le metà del capitale sociale. [III].

Non possono emettersi azioni a voto plurimo.

Art. 18. Pegno e usufrutto di azioni. (Art. 2352 c.c.) – [I]. Nel caso di pegno o di usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. [II]. Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione, questo deve essere alienato per conto del socio medesimo a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito. [III]. Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza, il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal comma precedente. Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto. [IV]. Se l'usufrutto spetta a più persone ed il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Art. 19. Azioni di godimento. (Art. 2353 c.c.) – [I]. Le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell'assemblea, salvo che nella deliberazione sull'eventuale scioglimento anticipato. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari all'interesse legale, e, in caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale.

Art. 20. Contenuto delle azioni. (Art. 2354 c.c.) – [I]. Le azioni devono indicare: 1) la denominazione, la sede e la durata della società; 2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione, e l'ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta; 3) il loro valore nominale e l'ammontare del capitale sociale; 4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate; 5) i diritti e gli obblighi particolari ad esse inerenti. [II]. Le azioni devono essere sottoscritte da uno degli amministratori. È valida la sottoscrizione

mediante riproduzione meccanica della firma, purché l'originale sia depositato presso l'ufficio del registro delle imprese ove è iscritta la società. [III]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si attribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.

Art. 21. Azioni nominative e al portatore. (Art. 2355 c.c.) – [I]. Le azioni possono essere nominative o, se consentito dalla legge, al portatore, a scelta dell'azionista. [II]. Le azioni non possono essere al portatore finché non siano interamente liberate. [III]. L'alienazione delle azioni nominative trasferisce anche l'obbligo di eseguire prestazioni accessorie.

Art. 22. Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate. (Art. 2356 c.c.) – [I]. Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati solidalmente con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dal trasferimento. [II]. Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.

Art. 23. Acquisto delle proprie azioni. (Art. 2357 c.c.) – [I]. La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. [II]. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore a diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo. [III]. In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate. [IV]. Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente

riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dal secondo comma dell'articolo 2446 c.c.. [V]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Art. 24. Casi speciali di acquisto azioni proprie. (Art. 2357-bis c.c.) – [I]. Le limitazioni contenute nell'articolo precedente non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga: 1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni; 2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate; 3) per effetto di successione universale o di fusione; 4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate. [II]. Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della decima parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo precedente, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni.

Art. 25. Disciplina delle proprie azioni. (Art. 2357-ter c.c.) – [I]. Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. [II]. Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. [III]. Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate.

Art. 26. Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni. (Art.2357-quater c.c.) – [I]. In nessun caso la società può sottoscrivere azioni proprie. [II]. Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa. [III]. Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio ma per conto della società azioni di quest'ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, salvo che non dimostrino di essere esenti da colpa, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori.

Art. 27. Altre operazioni sulle proprie azioni. (Art. 2358 c.c.) – [I]. La società non può accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie. [II]. La società non può neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia. [III]. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate. In questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Titolo IV

CONTROLLATE E COLLEGATE

Art. 28. Società controllate e società collegate. (Art. 2359 c.c.) – [I]. Sono considerate società controllate: 1) le società in cui la società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui la società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto l'influenza dominante della società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. [II].

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie ed a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. [III]. Sono considerate collegate le società sulle quali la società esercita un'influenza notevole.

L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Art. 29. Acquisto di azioni o quote di società controllanti. (Art. 2359-bis c.c.) – [I]. La società non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. [II]. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea della società, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore a diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo. [III]. In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima società controllante e delle società da essa controllate. [IV]. Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all'attivo del bilancio, deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite.[V]. La società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di società controllanti. [VI]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Art. 30. Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società detenute da controllare. (Art. 2359-ter c.c.) – [I]. Le azioni o quote che per qualsiasi motivo risultassero acquistate in violazione dell'articolo precedente devono essere alienate secondo modalità

da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto. [II]. In mancanza, la società deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dall'articolo 2437 c.c.. Qualora non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dal secondo comma dell'articolo 2446 c.c..

Art. 31. Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante. (Art. 2359-quater c.c.) – [I]. Le limitazioni dell'articolo 2359-bis c.c. non si applicano quando l'acquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3e4 del primo comma dell'articolo 2357-bis c.c.. [II]. Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dell'articolo 2359-bis c.c., devono tuttavia essere alienate, secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro tre anni dall'acquisto. Si applica il secondo comma dell'articolo 2359-ter c.c.. [III]. Se il limite indicato dal terzo comma dell'articolo 2359-bis c.c. è superato per effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante, entro tre anni dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all'annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle società controllate secondo i criteri indicati dall'articolo 2437 c.c.. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dal secondo comma dell'articolo 2446 c.c..

Art. 32. Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante. (Art. 2359-quinquies c.c.) – [I]. La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante. [II]. Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa. [III]. Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o quote della società controllante è considerato a tutti gli

effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della società controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.

Art. 33. Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni. (Art. 2360 c.c.) – [I]. È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Art. 34. Partecipazioni. (Art. 2361 c.c.) – [I]. Salvo quanto previsto dall'oggetto sociale, non è consentita l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato lo stesso oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo.

Titolo V

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Art. 35. Luogo di convocazione dell'assemblea. (Art. 2363 c.c.) – [I]. L'assemblea è convocata dagli amministratori nella sede della società o altrove. In quest'ultimo caso, sono a carico della società i maggiori oneri sostenuti dai soci, salvo loro rinuncia. [II].

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art. 36. Assemblea ordinaria. (Art. 2364 c.c.) – [I]. L'assemblea ordinaria: 1) approva il bilancio; 2) nomina gli amministratori, i sindaci ed il presidente del collegio sindacale; 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci; 4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo e dallo statuto, o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci. [II]. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Può essere convocata entro un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando lo richiedano le seguenti particolari esigenze: approvazione del bilancio di partecipate; valutazione in corso

di beni detenuti, prodotti o in corso di produzione, acquistati o venduti dalla società; improcrastinabili impegni di amministratori, sindaci o soci; processi di aggregazioni societarie in corso; giudizi decisivi in corso; casi di forza maggiore.

Art. 37. Assemblea straordinaria. (Art. 2365 c.c.) – [I]. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sull'emissione di obbligazioni. Delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 38. Formalità per la convocazione. (Art. 2366 c.c.) – [I]. L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. [II]. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. [III]. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 39. Convocazione su richiesta della minoranza. (Art. 2367 c.c.) – [I]. Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. [II]. Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono, la convocazione dell'assemblea è ordinata con decreto dal presidente del tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla.

Art. 40. Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni. (Art. 2368 c.c.) – [I]. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto

limitato. Essa delibera a maggioranza assoluta. [II]. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Art. 41. Seconda convocazione. (Art. 2369 c.c.) – [I]. Sei soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. [II]. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima e l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. [III]. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, e l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale. [IV]. Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.

Art. 42. Assemblea straordinaria in terza convocazione. (Art. 2369-bis c.c.) – [I]. L'assemblea straordinaria della società, ove abbia azioni quotate in borsa, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. [II]. In terza convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale. Per le

deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate e per quelle concernenti la riduzione del capitale, quando non siano imposte dalla legge, e per quelle di fusione e di scissione è tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.

Art. 43. Diritto d'intervento all'assemblea. (Art. 2370 c.c.) – [I]. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Art. 44. Presidenza dell'assemblea. (Art. 2371 c.c.) – [I]. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. In quest'ultimo caso è presieduta dalla persona che ottiene più voti. Il presidente è assistito da un segretario designato dagli intervenuti.

Art. 45. Rappresentanza nell'assemblea. (Art. 2372 c.c.) – [I]. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. [II]. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive. [III]. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. [IV]. La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste. [V]. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di dieci soci o, se la società abbia emesso azioni quotate in borsa, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore ai dieci miliardi, più di cento soci se la società ha capitale superiore ai dieci miliardi e non superiore ai cinquanta miliardi e più di duecento soci se la società ha

capitale superiore ai cinquanta miliardi. [VI]. Le disposizioni del quarto e del quinto comma si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.

Art. 46. Conflitto d'interessi. (Art. 2373 c.c.) – [I]. Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società. [II]. In caso d'inosservanza della disposizione del comma precedente, la deliberazione, qualora possa recare danno alla società, è impugnabile a norma dell'articolo 2377 c.c. se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. [III]. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. [IV]. Le azioni per le quali, a norma di questo articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 47. Rinvio dell'assemblea. (Art.2374 c.c.) – [I]. I soci intervenuti che riuniscono il terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'adunanza sia rinviata a non oltre tre giorni. [II]. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Art. 48. Verbale delle deliberazioni dell'assemblea. (Art. 2375 c.c.) – [I]. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni. [II]. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 49. Assemblee speciali. (Art. 2376 c.c.) – [I]. Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei soci della categoria interessata. [II]. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Art. 50. Invalidità delle deliberazioni. (Art. 2377 c.c.) – [I]. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. [II]. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dagli amministratori, dai sindaci e dai soci assenti o dissenzienti, e quelle dell'assemblea ordinaria altresì dai soci con diritto di voto limitato, entro tre mesi dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro tre mesi dall'iscrizione. [III]. L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti, sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. [IV]. L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo.

Art. 51. Procedimento d'impugnazione. (Art. 2378 c.c.) – [I]. L'impugnazione è proposta davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede. [II]. Il socio opponente deve depositare in cancelleria almeno un'azione e prestare eventuale idonea garanzia disposta dal presidente del tribunale per l'eventuale risarcimento dei danni.

Art. 52. Deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto. (Art. 2379 c.c.) – [I]. Alle deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto si applicano le disposizioni degli articoli 1421, 1422 e 1423 c.c..

Titolo VI

AMMINISTRAZIONE

Art. 53. Amministrazione della società. (Art. 2380 c.c.) – [I]. L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci. [II]. Quando l'amministrazione è affidata ad una sola persona, questa è amministratore unico della società. Quando l'amministrazione è

affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. [III]. Spetta all'assemblea determinare il numero degli amministratori, tra un minimo di due ed un massimo di dodici. [IV]. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.

Art. 54. Comitato esecutivo e amministratori delegati. (Art. 2381 c.c.) – [I]. Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447 c.c..

Art. 55. Cause d'ineleggibilità e di decadenza. (Art. 2382 c.c.) – [I]. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 56. Nomina e revoca degli amministratori. (Art. 2383 c.c.) – [I]. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2458 e 2459 c.c.. [II]. La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre anni. [III]. Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. [IV]. Entro quindici giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza.

Nello stesso termine gli amministratori che hanno la rappresentanza della società devono depositare presso l'ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe. [V].

Dell'avvenuta iscrizione prevista dal comma precedente deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. La pubblicità prevista dai due commi precedenti deve indicare se gli amministratori cui è attribuita la rappresentanza della società hanno il potere di agire da soli o se debbono agire congiuntamente. [VII]. Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto e al quinto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 57. Poteri di rappresentanza. (Art. 2384 c.c.) – [I]. Gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dallo statuto. [II]. Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Art. 58. Amministratore unico. – [I]. All'amministratore unico sono conferiti la rappresentanza della società e la firma sociale con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della società, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto riservano all'assemblea.

Art. 59. Presidente del consiglio di amministrazione. – [I]. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della società e la firma sociale. Al presidente del consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea sono delegati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto riservano all'assemblea, la redazione del bilancio, l'esercizio della delega di aumentare il capitale, la riduzione del capitale sociale e la convocazione dell'assemblea in caso di perdita superiore ad un terzo del capitale sociale.

Art. 60. Direttori. – [I]. L'assemblea , l'amministratore unico, il consiglio di amministrazione ed il presidente del consiglio di amministrazione possono nominare direttori determinandone la qualifica ed i poteri. In caso di contrasto o sovrapposizione di poteri conferiti ai direttori nominati da organi diversi, decide l'assemblea.

Art. 61. Atti che eccedono i limiti dell'oggetto sociale. (Art. 2384-bis c.c.)- [I]. L'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società non può essere opposta ai terzi in buona fede.

Art. 62. Cessazione degli amministratori. (Art. 2385 c.c.) – [I]. L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori. [II]. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. [III]. La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro quindici giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Art. 63. Sostituzione degli amministratori. (Art. 2386 c.c.) – [I]. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. [II]. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. [III]. Gli amministratori nominati dalla assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. [IV]. Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la sostituzione dei

mancanti deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 64. Cauzione degli amministratori. – L'assemblea può chiedere all'amministratore unico ed a tutti o parte dei componenti del consiglio di amministrazione il versamento di una cauzione, indicandone modalità e termini prima della nomina.

Art. 65. Validità delle deliberazioni del consiglio. (Art. 2388 c.c.)- [I]. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando l'atto costitutivo non richiede un maggior numero di presenti. [II]. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. [III]. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 66. Compensi agli amministratori. (Art. 2389 c.c.) – [I]. I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti dall'assemblea.[II]. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Art. 67. Divieto di concorrenza. (Art. 2390 c.c.) – [I]. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'assemblea. [II]. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Art. 68. Conflitto d'interessi. (Art. 2391 c.c.) – [I]. L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. [II]. In caso

d'inosservanza, l'amministratore risponde delle perdite che siano derivate alla società dal compimento dell'operazione. [III]. La deliberazione del consiglio, qualora possa recare danno alla società, può, entro tre mesi dalla sua data, essere impugnata dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci se, senza il voto dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

Art. 69. Responsabilità verso la società. (Art. 2392 c.c.) – [I]. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza del mandatario, e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori. [II]. In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. [III]. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Art. 70. Azione sociale di responsabilità. (Art. 2393 c.c.) – [I]. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione. [II]. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare. [III]. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso

l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione. [IV]. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale.

Art. 71. Responsabilità verso i creditori sociali. (Art. 2394 c.c.) – [I]. Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. [II]. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. [III]. In caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa della società, l'azione spetta al curatore del fallimento o al commissario liquidatore. [IV]. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi.

Art. 72. Azione individuale del socio e del terzo. (Art. 2395 c.c.) – [I]. Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

Art. 73. Direttori generali. (Art. 2396 c.c.) – [I]. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori nominati dall'assemblea, in relazione ai compiti loro affidati.

Art. 74. Assunzione di debito. [I]. La società assume a proprio carico l'eventuale debito dell'autore di contestate violazioni di norme tributarie nei limiti della legge.

Titolo VII

COLLEGIO SINDACALE

Art. 75. Composizione del collegio. (Art. 2397 c.c.) – [I]. Il collegio sindacale si compone, a scelta dell'assemblea che li nomina di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Sono inoltre nominati due sindaci supplenti. [II]. I sindaci sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero di grazia e giustizia.

Art. 76. Presidenza del collegio. (Art. 2398 c.c.) – [I]. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Art. 77. Cause d'ineleggibilità e di decadenza. (Art. 2399 c.c.) – [I]. Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita. [II]. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili è causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Art. 78. Nomina e cessazione dall'ufficio. (Art. 2400 c.c.) – [I]. I sindaci sono nominati dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2458 e 2459 c.c.. Essi restano in carica per un triennio, e non possono essere revocati se non per giusta causa. [II]. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato. [III]. La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di quindici giorni dalla nomina o dalla omologa del relativo atto e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Art. 79. Sostituzione. (Art. 2401 c.c.) – [I]. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti

necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano. [II]. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

Art. 80. Retribuzione (Art. 2402 c.c.) – [I]. La retribuzione annuale dei sindaci è commisurata all'onorario previsto dalla legge, dai regolamenti o dagli ordini professionali per tale incarico, salvo che non sia diversamente determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 81. Doveri del collegio sindacale. (Art. 2403 c.c.) – [I]. Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 110 (2426 c.c.) per la valutazione del patrimonio sociale. [II]. Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia. [III]. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo. [IV]. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. [V]. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. [VI]. I sindaci non possono sollevare eccezioni su scelte o fatti compiuti da altri organi sociali la cui valutazione non sia ad essi demandata dallo statuto o dalla legge.

Art.82. Collaboratori del sindaco. (Art. 2403-bis c.c.) – [I]. Nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti al controllo della regolare tenuta della contabilità e della

corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili i sindaci possono avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.. [II]. La società può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate.

Art. 83. Riunioni e deliberazioni del collegio. (Art. 2404 c.c.) – [I]. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. [II]. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio. [III]. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. [IV]. Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 84. Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee. (Art. 2405 c.c.) – [I]. I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee e possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo. [II]. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione, decadono dall'ufficio.

Art. 85. Omissioni degli amministratori. (Art. 2406 c.c.) – [I]. Il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

Art. 86. Responsabilità. (Art. 2407 c.c.) – [I]. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. [II]. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in

conformità degli obblighi della loro carica. [III]. L'azione di responsabilità contro i sindaci è regolata dalle disposizioni degli articoli 2393 e 2394 c.c..

Titolo VIII

AZIONI DI RESPONSABILITA'

Art. 87. Denuncia al collegio sindacale. (Art. 2408 c.c.) – [I]. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. [II]. Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denuncia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere.

Art. 88. Denuncia al tribunale. (Art. 2409 c.c.) – [I]. Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale. [II]. In tal caso, gli amministratori e i sindaci sono sentiti in camera di consiglio dal tribunale, che può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. [III]. Secondo la legge, se le irregolarità denunciate sussistono, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandole i poteri e la durata. [IV]. L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. [V]. Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società. I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su

richiesta del pubblico ministero, e in questo caso le spese per l'ispezione sono a carico della società.

Titolo IX

OBBLIGAZIONI

Art. 89. Limiti all'emissione di obbligazioni. (Art. 2410 c.c.) – [I]. La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato. [II]. Tale somma può essere superata : 1) quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà sociale, sino a due terzi del valori di questi; 2) quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni rispetto al capitale versato è garantita da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi scadenza non anteriore a quella delle obbligazioni, ovvero da equivalente credito di annualità o sovvenzioni a carico dello Stato o di enti pubblici. I titoli devono rimanere depositati e le annualità o sovvenzioni devono essere vincolate presso un istituto di credito, per la parte necessaria a garantire il pagamento degli interessi e l'ammortamento delle relative obbligazioni, fino all'estinzione delle obbligazioni emesse. [III]. Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può essere autorizzata, con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni, anche senza le garanzie previste nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso. [IV]. Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società.

Art. 90. Deposito e iscrizione della deliberazione. (Art. 2411 c.c.) – [I]. La deliberazione dell'assemblea deve essere, a cura del notaio o degli amministratori, depositata entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese. Alla deliberazione devono essere allegate le eventuali autorizzazioni richieste. [II]. Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel

registro delle imprese. [III]. Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla corte di appello entro trenta giorni dalla comunicazione. [IV]. La deliberazione non può essere eseguita se non dopo l'iscrizione.

Art. 91. Riduzione del capitale. (Art. 2412 c.c.) – [I]. La società che ha emesso obbligazioni non può ridurre il capitale sociale, se non in proporzione delle obbligazioni rimborsate. Se la riduzione del capitale sociale deve essere deliberata in conseguenza di perdite, la misura della riserva legale deve continuare a calcolarsi sulla base del capitale sociale esistente al tempo dell'emissione, fino a che l'ammontare del capitale sociale e della riserva legale non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione.

Art. 92. Contenuto delle obbligazioni. (Art. 2413 c.c.) – [I]. Le obbligazioni devono indicare: 1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta; 2) il capitale sociale versato ed esistente al momento dell'emissione; 3) la data della deliberazione dell'assemblea e della sua iscrizione nel registro; 4) l'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, il valore nominale di ciascuna, il saggio degli interessi e il modo di pagamento e di rimborso; 5) le garanzie da cui sono assistite.

Art. 93. Costituzione delle garanzie. (Art. 2414 c.c.) – [I]. L'assemblea che delibera l'emissione di obbligazioni con le garanzie previste nell'articolo 2410 c.c. deve designare un notaio che, per conto degli obbligazionisti, compia le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie medesime.

Art. 94. Assemblea degli obbligazionisti. (Art. 2415 c.c.) – [I]. L'assemblea degli obbligazionisti delibera: 1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune; 2) sulle modificazioni delle condizioni prestito; 3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato; 4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; 5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli

obbligazionisti. [III]. L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. [III]. Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci. Per la validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel n. 2 di questo articolo è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte. [IV]. La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni. [V]. All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci.

Art. 95. Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea. (Art. 2416 c.c.) – [I]. Le deliberazioni prese dall'assemblea vincolano anche gli obbligazionisti assenti o dissenzienti. [II]. Ciascun obbligazionista può impugnare le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge, a norma degli articoli 2377 e 2378 c.c. [III]. L'impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.

Art. 96. Rappresentante comune. (Art. 2417 c.c.) – [I]. Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti. Se non è nominato dall'assemblea a norma dell'articolo 2415 c.c., è nominato con decreto dal presidente del tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2399 c.c.. [II]. Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto. L'assemblea degli

obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro quindici giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.

Art. 97. Obblighi e poteri del rappresentante comune. (Art. 2418 c.c.) – [I]. Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci. [II]. Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa della società debitrice.

Art. 98. Azione individuale degli obbligazionisti. (Art. 2419 c.c.) – [I]. Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'articolo 2415 c.c..

Art. 99. Sorteggio delle obbligazioni. (Art. 2420 c.c.) – [I]. Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.

Art. 100. Obbligazioni convertibili in azioni. (Art. 2420 c.c.) – [I]. L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato. [II]. Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione. [III]. Le obbligazioni convertibili non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale. [IV]. Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente.

Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2444 c.c. [V]. Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare né la riduzione del capitale esuberante, né la modificazione delle disposizioni dell'atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili, né la fusione con altra società salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata almeno tre mesi prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione. [VI]. Nei casi di aumento di capitale mediante imputazione utili, di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione. [VII]. Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare, in aggiunta a quanto stabilito nell'articolo 2413 c.c., il rapporto di cambio e le modalità della conversione.

Art. 101. Delega degli amministratori. (Art. 2420-ter c.c.) – [I]. È attribuita agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni, anche convertibili, fino all'ammontare massimo previsto dalla legge e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese. [II]. Tale facoltà può essere attribuita anche dall'assemblea che delibera l'emissione di nuove obbligazioni, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. [III]. Il verbale della deliberazione degli amministratori di emettere obbligazioni deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dell'articolo 2411 c.c..

Titolo X

LIBRI SOCIALI

Art. 102. Libri sociali obbligatori. (Art. 2421 c.c.) – [I]. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214 c.c., la società deve tenere: 1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti; 2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi; 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale; 6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste; 7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni. [II]. I libri indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4, sono tenuti a cura degli amministratori, il libro indicato nel n. 5 a cura del collegio sindacale, il libro indicato nel n. 6 a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel n. 7 a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti. [III]. I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215 c.c..

Art. 103. Diritto di ispezione dei libri sociali. (Art. 2422 c.c.) – [I]. I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 3 dell'articolo precedente e di ottenere estratti a proprie spese. [II]. Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, e ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel n. 7 dell'articolo medesimo.

Titolo XI

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 104. Redazione del bilancio. (Art. 2423 c.c.) – [I]. L'esercizio sociale si chiude al trentun dicembre di ogni anno. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. [II]. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. [III]. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. [IV]. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. [V]. Il bilancio deve essere redatto in lire italiane e/o, se le norme lo consentono, in euro.

Art. 105. Principi di redazione del bilancio. (Art. 2423-bis c.c.) – [I]. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. [II]. Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi

eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Art. 106. Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico. (Art. 2423-ter c.c.) – [I].

Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425 c.c.. [II]. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente: esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 2423 c.c. o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento. [III]. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425 c.c.. [IV]. Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata. [V]. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa. [VI]. Sono vietati i compensi di partite.

Art. 107. Contenuto dello stato patrimoniale. (Art. 2424 c.c.) – [I]. Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema. A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata. B) Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso

e acconti; 7) altre. Totale. II – Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale. III. – (perdite) portati a nuovo. IX – Utile (perdita) dell'esercizio. Totale. B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte; 3) altri. Totale: C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso banche; 4) debiti verso altri finanziatori; 5) acconti; 6) debiti verso fornitori; 7) debiti rappresentati da titoli di credito; 8) debiti verso imprese controllate; 9) debiti verso imprese collegate; 10) debiti verso controllanti; 11) debiti tributari; 12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 13) altri debiti. Totale. E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti. [II]. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto. [III]. In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reale, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime: devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.

Art. 108. Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale. (Art. 2424-bis c.c.) – [I]. Gli elementi patrimoniali. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: “1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) altre imprese” (2); 2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri; 3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione anche del

valore nominale complessivo. Totale. Totale immobilizzazioni (B); C) Attivo circolante: I – Rimanenze: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. Totale. II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 5) verso altri. Totale. III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo; 6) altri titoli. Totale. IV – Disponibilità liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) denaro e valori in cassa. Totale. Totale attivo circolante (C); D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti. Passivo: A) Patrimonio netto: I – Capitale. II – Riserva da soprapprezzo delle azioni. III – Riserve di rivalutazione. IV – Riserva legale. V – Riserva per azioni proprie in portafoglio. VI – Riserve statutarie. VII – Altre riserve, distintamente indicate. VIII – Utili, altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. Totale. B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi; 8) per godimento di beni di terzi; 9) per il personale: a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi; 10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 12) accantonamenti per rischi; 13) altri accantonamenti; 14) oneri diversi di gestione. Totale. Differenza tra valore e costi della produzione (A-B). C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni, con

separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate; 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle da imprese controllate e di quelli da controllanti; b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti. Totale (15-16-17). D) Rettifiche di valore di attività destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. [II]. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 c.c. si presumono immobilizzazioni. [III]. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvivenza. [IV]. Nella voce "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120 c.c. [V]. Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza degli esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

Art. 109. Contenuto del conto economico. (Art. 2425 c.c.) – [I]. Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema: A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,

semilavorati e finiti; 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; 19) svalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche (18-19) . E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21). Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E): 22) imposte sul reddito dell'esercizio; 23), 24), 25), 26), utile (perdita) dell'esercizio.

Art. 110. Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri. (Art. 2425-bis c.c.) – [I]. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

Art. 111. Criteri di valutazione. (Art. 2426 c.c.) – [I]. Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: 1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; 2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in

relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa; 3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa; 4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis c.c.. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile; 5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono

essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati; 6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa; 7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito; 8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione; 9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione; 10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa; 11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza; 12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo del bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore

e composizione. [III]. È consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

Art. 112. Contenuto delle nota integrativa. (Art. 2427 c.c.) – [I]. La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato; 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni, le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio, le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio, il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; 3) la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento; 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti; 5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito; 6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie; 7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve"; 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello

stato patrimoniale, distintamente per ogni voce; 9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche; 11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, n. 15), diversi dai dividendi; 12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri; 13) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile; 14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico (2). 15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria; 16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria; 17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio; 18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.

Art. 113. Relazione sulla gestione. (Art. 2428 c.c.) – [I]. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti. [II]. Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 1) le attività di ricerca e di sviluppo; 2) i rapporti

con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote della società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni; 5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 6) l'evoluzione prevedibile della gestione. [III]. Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio degli amministratori delle società con azioni quotate in borsa che devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto. [IV]. Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.

Art. 114. Relazione dei sindaci e deposito del bilancio. (Art. 2429 c.c.) – [I]. Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. [II]. Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423 c.c., comma 4. [III]. Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli

amministratori e dei sindaci, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione. [IV]. Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.

Art. 115. Riserva legale. (2430 c.c.) – [I]. Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. [II]. La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione. [III]. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 116. Soprapprezzo delle azioni. (Art. 2431 c.c.) – [I]. Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo 2430 c.c..

Art. 117. Partecipazione agli utili. (Art. 2432 c.c.) – [I]. Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.

Art. 118. Distribuzione di utili ai soci. (Art. 2433 c.c.) – [I]. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili ai soci. [II]. Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. [III]. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. [IV]. I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

Art. 119. Acconti sui dividendi. (Art. 2433-bis c.c.) – [I]. La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo quando il bilancio della società sia assoggettato per legge alla certificazione da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale. [II]. La distribuzione di acconti sui dividendi è deliberata dagli amministratori dopo la certificazione e l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. [III]. Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti. [IV]. L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili. [V]. Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del collegio sindacale. [VI]. Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del collegio sindacale debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. I soci possono prenderne visione. [VII]. Ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.

Art. 120. Azione di responsabilità. (Art. 2434 c.c.) – [I]. L'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

Art. 121. Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni. (Art. 2435 c.c.) – [I]. Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata

dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata. Dell'avvenuto deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino delle società per azioni e a responsabilità limitata. [II]. Il bilancio può essere pubblicato, oltre che in lire, anche in euro, al tasso di conversione delle data di chiusura dell'esercizio; tale tasso deve essere indicato nella nota integrativa. [III]. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Art. 122. Bilancio in forma abbreviata. (Art. 2435-bis c.c.) – [I]. La società può redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbia superato due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.700 milioni di lire; b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 9.500 milioni di lire; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. [II]. Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 c.c. con lettere maiuscole e con numeri romani; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. [III]. Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell'articolo 2426 c.c. e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427 c.c.; le indicazioni richieste dal n. 6) dell'articolo

2427 c.c. sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio. [IV]. Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 c.c., esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione. [V]. Se a norma del presente articolo la società redige il bilancio in forma abbreviata deve redigerlo in forma abbreviata quando il secondo esercizio consecutivo abbia superato due dei limiti indicati nel primo comma.

Titolo XII

MODIFICAZIONI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Art. 123. Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni. (Art. 2436 c.c.) – [I]. Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo devono essere depositate e iscritte a norma del primo, secondo e terzo comma dell'articolo 2411 c.c. e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. [II]. Dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto deve essere depositato nel registro delle imprese e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata il testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata.

Art. 124. Diritto di recesso. (Art. 2437 c.c.) – [I]. I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, o il trasferimento della sede sociale all'estero hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio. [II]. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. [III]. È nullo ogni patto che esclude il diritto di recesso o ne rende più gravoso l'esercizio.

Art. 125. Aumento di capitale. (Art. 2438 c.c.) – [I]. La società non può emettere nuove azioni fino a che quelle emesse non siano interamente liberate.

Art. 126. Sottoscrizione e versamenti. (Art. 2439 c.c.) – [I]. I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare o aver versato alla società almeno i tre decimi del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un sovrapprezzo, questo deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione o in precedenza. [II]. Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine che, nell'osservanza di quelli stabiliti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2441 c.c., deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.

Art. 127. Conferimenti in natura e di crediti. (Art. 2440 c.c.) – [I]. Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 2342 c.c. e quelle dell'articolo 2343 c.c..

Art. 128. Diritto di opzione. (Art. 2441 c.c.) – [I]. Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni, devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. [II]. L'offerta di opzione deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta o, in mancanza, dalla data dell'omologazione della delibera di aumento. [III]. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in borsa, i diritti di opzione non esercitati

devono essere offerti in borsa dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma. [IV]. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. [V]. Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di seconda o terza convocazione. [VI]. Le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del quarto e quinto comma, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal presidente del tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche l'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre. [VII]. Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati

all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi titolo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento di capitale deve indicarne l'ammontare. [VIII]. Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma. [IX]. Le azioni che risultano inoplate, in assenza o rinuncia di prelazione da parte dei soci, possono essere offerte a terzi ad un prezzo anche diverso (e maggiore) stabilito dall'organo amministrativo. A parità di condizioni rispetto ai terzi, tutti i soci hanno diritto di prelazione da esercitarsi entro cinque giorni di calendario dalla data della comunicazione.

Art. 129. Rinuncia al diritto di opzione. [I]. I soci presenti o rappresentanti nell'assemblea che delibera sull'aumento del capitale possono rinunciare spontaneamente, verbalmente o per iscritto, ai loro diritti di opzione, senza le formalità previste dall'articolo precedente.

Art. 130. Passaggio di riserve a capitale. (Art. 2442 c.c.) – [I]. L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale la parte disponibile degli utili, delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio. [II]. In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da esse già possedute. [III]. L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.

Art. 131. Passaggio di crediti a capitale. [I]. Il credito certo, liquido ed esigibile di un socio o di un terzo nei confronti della società è compensabile senza relazione giurata con il debito relativo alla sottoscrizione di azioni emesse in seguito ad aumento del capitale sociale.

Art. 132. Delega agli amministratori. (Art. 2443 c.c.) – [I]. È attribuita agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare di 50.000.000.000 di euro e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. [II]. Tale facoltà è attribuita anche mediante deliberazione dell'assemblea, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. [III]. Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dell'articolo 2436 c.c..

Art. 133. Iscrizione nel registro delle imprese. (Art. 2444 c.c.) – [I]. Nei trenta giorni dell'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito. [II]. L'attestazione deve essere pubblicata a norma dell'articolo 2457-bis c.c.. [III]. Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società.

Art. 134. Riduzione del capitale esuberante. (Art. 2445 c.c.) – [I]. La riduzione del capitale, quando questo risulta esuberante per il conseguimento dell'oggetto sociale, può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2412 c.c.. [II]. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano al decima parte del capitale sociale. [III]. La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dall'iscrizione nel

registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione. La società può prestare idonea garanzia se richiesto dal tribunale il quale, nonostante l'opposizione, disponga che la riduzione abbia luogo.

Art. 135. Riduzione del capitale per perdite. (Art. 2446 c.c.) – [I]. Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale. La relazione degli amministratori con le osservazioni del collegio sindacale deve restare depositata in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possono prenderne visione. [II]. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, mediante decreto, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Contro tale decreto è ammesso reclamo alla corte d'appello entro trenta giorni dall'iscrizione.

Art. 136. Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale. (Art. 2447 c.c.) – [I]. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327 c.c., gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

Titolo XIII

SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

Art. 137. Cause di scioglimento. (Art. 2448 c.c.) – [I]. La società si scioglie. 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'assemblea; 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.; 5) per deliberazione dell'assemblea; 6) per le altre cause previste dall'atto costitutivo e dallo statuto. [II]. La società si scioglie inoltre per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e per la dichiarazione di fallimento se la società ha per oggetto un'attività commerciale. Si osservano in questi casi le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 138. Effetti dello scioglimento. (Art. 2449 c.c.) – [I]. Gli amministratori, quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della società, non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a questo divieto, essi assumono responsabilità illimitata e solidale per gli affari intrapresi. [II]. Essi devono, nel termine di trenta giorni, convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione. [III]. Gli amministratori sono responsabili della conservazione dei beni sociali fino a quando non ne hanno fatto consegna ai liquidatori. [IV]. Nel caso previsto dal n.5 dell'articolo 2448 c.c., la deliberazione dell'assemblea che decide lo scioglimento della società deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2411 c.c., primo, secondo e terzo comma, e pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. [V]. Nei casi previsti dai numeri 1, 2, e 6 dell'articolo 2448 c.c. deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata la deliberazione del consiglio di amministrazione che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento. [VI]. Nel caso previsto dal n. 3 dell'articolo 2448 c.c. deve essere iscritto e pubblicato a norma del comma precedente il decreto del presidente del tribunale che, su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci accerti

l'impossibilità di funzionamento o la continua inattività dell'assemblea. [VII]. Nel caso previsto dall'articolo 2448 c.c., secondo comma, il provvedimento dell'autorità governativa e la sentenza dichiarativa di fallimento devono, a cura degli amministratori, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla pubblicazione della sentenza, essere depositati in copia autentica per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese e pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Art. 139. Nomina e revoca dei liquidatori. (Art. 2450 c.c.) – [I]. La nomina dei liquidatori spetta all'assemblea. [II]. L'assemblea delibera con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria. [III]. Nel caso previsto dal n. 3 dell'articolo 2448 c.c. o quando la maggioranza prescritta non è raggiunta, la nomina dei liquidatori è fatta con decreto dal presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci. [IV]. I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero. [V]. Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano anche alla sostituzione dei liquidatori.

Art. 140. Pubblicazione della nomina dei liquidatori. (Art. 2450-bis c.c.) – [I]. La deliberazione dell'assemblea, la sentenza e il decreto del presidente del tribunale che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importi cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per la iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese. [II]. I liquidatori devono altresì depositare, presso lo stesso ufficio, le loro firme autografe. [III]. I liquidatori devono inoltre richiedere, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata della deliberazione dell'assemblea o della sentenza o del decreto di cui al primo comma.

Art. 141. Organi sociali durante la liquidazione. (Art. 2451 c.c.) – [I]. Le disposizioni sulle assemblee e sul collegio sindacale si applicano anche durante la liquidazione, in quanto compatibili con questa.

Art. 142. Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori. (Art. 2452 c.c.) – [I]. Oltre che agli obblighi di cui all'articolo 2450-bis c.c., i liquidatori sono soggetti alle disposizioni degli articoli 2276, 2277, 2279, 2280, primo comma, e 2310 c.c.. [II]. I poteri dei liquidatori sono regolati dal primo comma dell'articolo 2278 c.c., salvo che l'assemblea con le maggioranze stabilite per l'assemblea straordinaria non abbia disposto diversamente. [III]. Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive azioni. [IV]. Le disposizioni dell'articolo 2450-bis primo e terzo comma c.c., relative alla pubblicità della nomina dei liquidatori si applicano anche alla deliberazione dell'assemblea straordinaria prevista dal secondo comma.

Art. 143. Bilancio finale di liquidazione. (Art. 2453 c.c.) – [I]. Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascuna azione nella divisione dell'attivo. [II]. Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. [III]. Nei tre mesi successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori. [IV]. I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti .

Art. 144. Approvazione tacita del bilancio. (Art. 2454 c.c.) – [I]. Decorso il termine di tre mesi senza che siano stati proposti reclami, il bilancio s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono

liberati di fronte ai soci. [II]. Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio.

Art. 145. Deposito delle somme non riscosse. (Art. 2455 c.c.) – [I]. Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'articolo 2453 c.c., devono essere depositate presso un istituto di credito con l'indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore.

Art. 146. Cancellazione della società. (Art. 2456 c.c.) – [I]. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, e la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. [II]. Dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

Art. 147. Deposito dei libri sociali. (Art. 2457 c.c.) – [I]. Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'articolo 2455 c.c., i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese. Chiunque può esaminarli, anticipando le spese.

Art. 148. Pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. (Art. 2457-bis c.c.) – [I]. Gli amministratori e, se la società è in liquidazione, i liquidatori sono tenuti a richiedere la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti e fatti per i quali l'una o l'altra pubblicazione sia prescritta dal codice civile nel termine

di un mese dall'iscrizione o dal deposito dell'atto nel registro delle imprese, salvo che sia previsto un termine diverso.

Art. 149. Effetti della pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. (Art. 2457-ter c.c.) – [I]. Gli atti per i quali il codice prescrive, oltre l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza. [II]. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell'impossibilità di averne conoscenza. [III]. In caso di discordanza tra il contenuto dell'atto depositato o iscritto nel registro delle imprese con il testo pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, quest'ultimo non può essere opposto ai terzi. Costoro possono, tuttavia, valersene, salvo che la società provi che i terzi erano a conoscenza del testo iscritto o depositato nel registro delle imprese.

Titolo XIV

PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

Art. 150. Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici. (Art. 2458 c.c.) – [I]. Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni nella società, ad essi è conferita la facoltà di nominare un numero di amministratori e di sindaci proporzionale alla partecipazione e, comunque, almeno un amministratore ed un sindaco. [II]. Gli amministratori e i sindaci nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. [III]. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea.

Art. 151. Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici. (Art. 2459 c.c.) – [I]. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui l'assemblea

attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci, salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 152. Presidenza del collegio sindacale. (Art. 2460 c.c.) – [I]. Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi.

Art. 153. Norme applicabili. (Art. 2461 c.c.) – [I]. Le disposizioni previste dagli articoli 2458, 2459 e 2460 c.c. si applicano anche alle società per azioni d'interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono per tali società una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.

Titolo XV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 154. Regolamenti. [I]. L'organo amministrativo può adottare regolamenti di funzionamento, che non siano in contrasto con il presente statuto, ai quali dovranno attenersi i soci ed i terzi.

Art. 155. Clausola compromissoria. [I]. Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra i soci e la società in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, uno dei quali nominato dalla società, il secondo dai soci ed il terzo dai primi due, che presiederà il collegio.

Art. 156. Rinvio al diritto. [I]. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del diritto nazionale ed internazionale. [II]. Le eventuali modificazioni, integrazioni od innovazioni legislative sono adottate dalla società, se la legge lo consente, con deliberazione dell'organo amministrativo.